



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio scpa

**Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo
parziale del Consiglio di amministrazione**

Sondrio, 29 febbraio 2016

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio

Premessa

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto e in attuazione delle vigenti disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi. Il Consiglio di amministrazione è chiamato in misura assai rilevante all'assolvimento di tali compiti e deve pertanto essere dotato di professionalità adeguate al governo dei rischi a livello sia aziendale e sia di Gruppo.

I componenti del Consiglio devono essere consapevoli dei compiti e delle responsabilità connesse al ruolo da loro esercitato e dotati di professionalità adeguate e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono essere opportunamente diffuse tra i componenti, così che ciascuno, sia nelle decisioni collegiali e sia, eventualmente, nell'ambito dei Comitati di cui sia parte, possa assicurare il proprio fattivo contributo.

E' infine necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assunto. Al riguardo, il Consiglio di amministrazione, in adempimento a quanto previsto dallo statuto, ha approvato il Regolamento in tema di limiti al cumulo di incarichi in altre società. In particolare, è previsto che gli amministratori non possono assumere

incarichi di amministrazione e di direzione in più di cinque società quotate. Per il Presidente e il Consigliere delegato il predetto limite è ridotto a tre incarichi. Peraltro, più incarichi di amministrazione e di direzione all'interno dello stesso Gruppo si considerano equivalenti a un solo incarico.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di amministrazione ha individuato la propria composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo dei candidati alla carica di Consiglieri. Il presente documento viene reso noto ai soci della banca, affinché la scelta dei candidati da presentare per il rinnovo del Consiglio di amministrazione possa tener conto delle professionalità richieste.

Per l'assunzione della carica di consigliere restano naturalmente fermi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e i criteri di competenza e correttezza previsti dalla normativa in attuazione dell'articolo 26 del Decreto legislativo 385/93 Testo Unico Bancario.

Inoltre, restano ferme le cause di incompatibilità e decadenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, tra cui la Legge 214/2011, relativa al così detto divieto di interlocking, secondo il cui articolo 36 è fatto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".

Infine, l'articolo 33 dello statuto sociale prevede che "Almeno due consiglieri di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di

indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, quarto comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

Caratteristiche della Banca Popolare di Sondrio

La Banca Polare di Sondrio rientra fra gli istituti di credito italiani soggetti, dal 4 novembre 2014, alla vigilanza della Banca Centrale Europea. Inoltre, l'azione Banca Popolare di Sondrio è negoziata al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento blue chips.

La composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione

Lo statuto sociale prevede all'articolo 32 che il Consiglio di amministrazione è composto da 15 membri. Tale numero è ritenuto adeguato alle attuali dimensioni e alla tipologia e complessità delle attività svolte dalla banca. Inoltre, esso permette, in linea di massima, di disporre all'interno del Consiglio di soggetti rappresentativi delle principali categorie economiche e, inoltre, delle maggiori aree di insediamento della banca. Un numero inferiore di componenti, tra l'altro, potrebbe creare difficoltà nella costituzione dei Comitati interni al Consiglio.

Equilibrio tra i generi

Ai sensi dell'articolo 32 dello statuto, la composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo la vigente normativa. Inoltre, l'articolo 35 dello statuto stabilisce che le liste per la nomina dei

consiglieri devono essere composte in modo di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto.

I ruoli all'interno del Consiglio di amministrazione

Tutti gli amministratori contribuiscono alla gestione della banca collegialmente nell'ambito del Consiglio di amministrazione e con l'eventuale partecipazione ai Comitati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorisce la dialettica interna e assicura l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi. Si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni.

Il Consigliere delegato esercita le deleghe conferitegli e riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alle decisioni assunte.

Gli amministratori esecutivi danno vita al Comitato esecutivo, all'interno del quale operano.

Gli amministratori non esecutivi sono chiamati a una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli amministratori esecutivi.

Gli amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale e costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interesse.

La composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione

Per l'efficiente ed efficace svolgimento delle proprie

vaste e delicate funzioni, il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza:

- conoscenza dell'attività bancaria;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario;
- conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza;
- conoscenza dei territori presidiati dalla banca;
- conoscenza in tema di gestione dei rischi, in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- conoscenza dei processi di gestione aziendale e di governo societario;
- conoscenza dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e del suo Gruppo.

Rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione

Secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, dello statuto, il Consiglio di amministrazione si rinnova per un terzo ogni esercizio.

Il successivo articolo 35 stabilisce al comma 8 che entro il deposito delle liste deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato. In applicazione delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di Governo societario, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di consigliere permetta di identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato.

Infine, la prossima Assemblea sarà chiamata, ai sensi

dell'articolo 37 dello statuto, a sostituire un consigliere, a seguito della cessazione del compianto cavaliere del lavoro ragioniere Piero Melazzini.